



Determinazione Dirigenziale n° 254/2024

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE Proposta n° 79/2024

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE E OPERE COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STESSE PRESSO LE PALESTRE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMI 1-3, DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, E SS.MM.II., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, E SS.MM.II., IN FAVORE DI "SPORTISSIMO S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN ALBINO (BG) CIG A02E9A4348

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 dell'11/12/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- il Decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del Procedimento di spesa l'emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

Premesso che:

Documento firmato digitalmente

- sono stati inseriti, negli strumenti di programmazione dell'Ente, diversi interventi afferenti alle palestre di competenza del Settore Edilizia scolastica e direzionale ad uso degli istituti scolastici di istruzione superiore, di nuova costruzione e/o di manutenzione straordinaria;
- si è reso, pertanto, necessario provvedere alla programmazione di interventi a completamento degli stessi, fra i quali la programmazione di forniture di attrezzature sportive e le opere complementari per la messa in sicurezza delle stesse;

Considerato che:

- in funzione di quanto sopra è stato predisposto, dai tecnici del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, lo schema di determinazione del corrispettivo per l'importo complessivo di € 100.000,00, Iva esclusa;

Evidenziato che:

- in attuazione dell'art. 1 della Legge delega 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77, Supplemento Ordinario n. 12 del 31/03/2023, il Decreto legislativo n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il nuovo Codice contratti è entrato in vigore dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni, come disposto dall'art. 229, hanno acquistato efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Richiamati:

- l'art. 192 del Decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- i principi ed i criteri enunciati negli artt. 1 "Principio del risultato", 2 "Principio della fiducia", 3 "Principio dell'accesso al mercato", 4 "Criterio interpretativo", 5 "Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento", 6 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore", 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", 8 "Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito", 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale", 10 "Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione", 11 "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti";
- i principi enunciati nella parte II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- i principi enunciati nel libro II parte I, artt. 48 e 49, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

- l'art. 50, comma 1, lettera b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., testualmente recita: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 59, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., testualmente recita:

1. “Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario”;

- l'art. 18, comma 1, del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., testualmente recita: *Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.*

Tenuto conto che:

- con l'Accordo Quadro si stabiliscono la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni stesse;
- le singole prestazioni di volta in volta individuate dall'Amministrazione sono disciplinate con specifici contratti di appalto (moduli d'ordine) il cui importo viene determinato dalle prestazioni effettivamente richieste secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro;

Atteso che:

- il Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, nel rispetto dei sopra richiamati principi, ha attivato una procedura di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., della durata massima di anni 4, per una spesa massima stimata in

€ 100.000,00, Iva esclusa;

- si provvederà alla stipula del contratto di accordo quadro mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- in data 22/11/2023 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel la procedura ID n. 176480129 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico "Sportissimo s.r.l." con sede legale in Albino (BG), Via Pradella n. 10, Codice fiscale/Partita Iva 01317370169, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste, con offerta di ribasso del 2,00% sull'importo preventivato, dato atto che l'operatore economico;
- si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'affidamento e della stipula del contratto di accordo quadro, all'adesione all'accordo quadro stesso ed alla conseguente stipula di singoli contratti applicativi e che, con il medesimo atto, si provvederà ad impegnare la spesa, per gli importi ivi stimati, compatibilmente con la disponibilità finanziaria rilevata al momento dell'adesione;
- i singoli contratti applicativi, in adesione ad accordo quadro, saranno stipulati in modalità elettronica, mediante la sottoscrizione in forma digitale di singole lettere d'ordine;

Preso atto che:

- dall'esame della documentazione presentata non sono emersi fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato, tra l'altro, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti e di ordine speciale, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, di cui agli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. (Libro II - Parte V - Titolo IV - Capo II "Requisiti di ordine generale" e Capo III "Altri requisiti di partecipazione alla gara"), così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'accettazione del Patto di integrità e del Codice di Comportamento approvati dall'Ente;
- l'offerta è risultata essere ammissibile, congrua e conveniente rispetto ai criteri amministrativi e tecnici generali di riferimento;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement Sintel è stata disposta, pertanto, la proposta di affidamento dell'accordo quadro nei confronti dell'operatore economico "Sportissimo s.r.l." con sede legale in Albino (BG), Via Pradella n. 10, Codice fiscale/Partita Iva 01317370169, a seguito di offerta di ribasso del 2,00% sull'importo preventivato;
- le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi, esecutivi del contratto principale in adesione all'accordo quadro, dato atto che, oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno contabile, devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 156800/2023 del 14-08-2023, recante "Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici – integrazione";

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui confermate ed accolte

1. di approvare gli elaborati di accordo quadro avente ad oggetto: "Fornitura di attrezzature sportive e opere complementari per la messa in sicurezza delle stesse presso le palestre degli istituti di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia. Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, commi 1-3, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii." CIG A02E9A4348";
2. di procedere ad affidamento diretto dell'incarico professionale in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023, finalizzato alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3, del citato Decreto, per una durata massima di anni 4 e per una spesa massima stimata in € 100.000,00, Iva esclusa, in favore dell'operatore economico "Sportissimo s.r.l." con sede legale in Albino (BG), Via Pradella n. 10, Codice fiscale/Partita Iva 01317370169, a seguito di offerta di ribasso del 2,00% sull'importo preventivato, dando atto che il ribasso stesso sarà applicato, all'atto della stipula dei singoli contratti applicativi, su tutti i prezzi unitari dell'Elenco prestazioni di cui agli elaborati predisposti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo preventivato, meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell'accordo alle condizioni e per gli importi di volta in volta risultanti dalle disponibilità di Bilancio assegnate, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023, e ss.mm.ii., nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto, il geom. Enrico Mosca;
4. di dare atto che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR Brescia entro il termine di legge.

Brescia, li 05-02-2024

II IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI